

Affidamento delle funzioni di organismo di vigilanza ex d.lgs. n. 231/2001 al collegio sindacale

L'art. 14, comma 12, l. n. 183/2011 ha introdotto all'art. 6 del d.lgs. n. 231/2001 un nuovo comma 4-*bis*, ai sensi del quale, nelle società di capitali, è consentito attribuire le funzioni di vigilanza che competono all'organismo di cui al medesimo d.lgs. n. 231/2001 (di seguito "odv") al Collegio sindacale (ovvero, rispettivamente, al consiglio di sorveglianza o al comitato per il controllo sulla gestione nelle società che abbiano adottato il modello di amministrazione e controllo dualistico o monistico).

Nella stessa prospettiva, il nuovo Codice di autodisciplina delle società quotate (ed. dic. 2011), *sub* Commento all'art. 7, rileva come "*nell'ambito di una razionalizzazione del sistema dei controlli, gli emittenti valutano l'opportunità di attribuire al collegio sindacale le funzioni di organismo di vigilanza ex d.lgs. n. 231/2001*".

Da ultimo, nel settembre 2012 è stato posto in consultazione dalla Banca d'Italia uno schema di disposizioni di vigilanza in materia di sistema dei controlli interni, sistema informativo e continuità operativa ai sensi del quale "*l'organo con funzione di controllo svolge altresì le funzioni dell'organismo di vigilanza – previsto ai sensi della legge n. 231/2001, in materia di responsabilità amministrativa degli enti – che vigila sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di organizzazione e di gestione di cui si dota la banca per prevenire i reati rilevanti ai fini della medesima legge. Ove vi siano particolari e motivate esigenze, le banche possono affidare tali funzioni a un organismo appositamente istituito*" (Documento di consultazione sett. 2012, Sez. II, *sub* 4).

L'opzione di attribuire le funzioni dell'odv al collegio sindacale trova ora espresso riconoscimento da parte del legislatore, e parrebbe condivisa, invero in termini ancor più stringenti, dalla stessa Autorità di vigilanza, così superando perplessità e incertezze che si registravano anteriormente al descritto intervento novellatore nella dottrina e nella prassi.

D'altronde, una riconsiderazione del tema della attribuzione delle funzioni di odv al collegio sindacale si imponeva alla luce non solo della ridefinizione dei suoi compiti operata con la riforma del 2003 e con i decreti n. 37 e 310 del 2004, ma anche con i successivi interventi di cui alla l. n. 262/2005 (legge sul risparmio) e del d.lgs. n. 39/2010 in tema di revisione legale dei conti.

L'orientamento del legislatore è quello di un rafforzamento del ruolo del collegio sindacale quale organo istituzionalmente preposto alla supervisione sull'affidabilità complessiva del sistema dei controlli societari; altresì considerando esigenze di semplificazione dello stesso, che derivano dal frequente rilievo circa le sovrapposizioni fra la pluralità di organismi, comitati e funzioni e il conseguente aggravio di oneri procedurali e di costi per la società.

L'affidamento delle funzioni di odv al collegio sindacale – così ora espressamente recepita nel più recente panorama normativo – pone alcune problematiche con riguardo alle competenze e formalità da osservarsi per i correlati atti e adempimenti societari, nonché sul piano transitorio, in particolare per l'eventuale attribuzione delle citate funzioni ad un collegio sindacale già in precedenza nominato; profili in relazione ai quali mancano chiare indicazioni del legislatore, come pure nelle stesse disposizioni di vigilanza o di autodisciplina.

Ottobre 2012